

Rivista Diocesana Torinese

Periodico Ufficiale per gli Atti dell'Arcivescovo e della Curia

TELEFONI: S. E. Mons. Arcivescovo, N. 47-172 — Curia Arcivescovile, N. 45-234
Ufficio Amministrativo, N. 45-923

ATTI ARCIVESCOVILI

Per l'uso della luce elettrica nelle Chiese ed Oratori

S. Em. Rev.ma il Cardinale Marchetti-Selvaggiani, Vicario Generale di Sua Santità ha emanato una *notificazione* in merito alla Sacra Visita, circa disposizioni che debbono disciplinare lo svolgimento del sacro ministero e del divin culto nelle chiese di Roma.

Per quanto riguarda l'uso della luce elettrica nei sacri templi, a tenore dei decreti della Sacra Congregazione dei Riti e dello spirito che li informa, e a tutela della dignità e decoro delle chiese stesse, ha stabilito che siano osservate le seguenti norme:

1. Sugli altari non possono usarsi che candele di cera di buona qualità; è quindi assolutamente proibito collocarvi, in qualunque punto, candele a lampada elettrica, sia pure unitamente a quelle di cera. Ciò deve intendersi anche per i gruppi, cornucopi e candelabri accanto o sopra gli altari, del cui ornamento e complemento facciano parte. I candelabri o cornucopi, quando siano posti totalmente fuori dell'altare, possono essere illuminati con candele elettriche, purchè le lampadine siano di potenzialità limitata (cardelaggio 3-5).

2. È ugualmente proibito collocare candele a lampada elettrica avanti e attorno al trono per l'esposizione del SS.mo Sacramento, anche se questo trovisi separato o distante dall'altare o addossato alla parete, come usasi, in qualche chiesa, nelle esposizioni più solenni.

3. Parimenti avanti alle sacre reliquie, anche se poste sotto l'altare, e alle sacre immagini o ai cosiddetti sottoquadri, che, con regolare permesso, fossero in venerazione su l'altare non potranno usarsi candele o lampade elettriche, ma candele di cera o lampade con moccoiotti, le quali ultime non devono sovrastare alla mensa dell'altare.

4. È proibita l'illuminazione elettrica dell'interno dei santi cibori, o del trono o baldacchino per l'esposizione del SS.mo Sacramento o del santo legno della Croce.

5. Nelle lampade pensili o sui bracci, fuori degli altari, si tollera che si sostituisca al lume a olio la luce elettrica di potenzialità proporzionata all'uso, purchè la lampadina rimanga interamente nascosta e purchè davanti l'altare, dove è conservato il SS.mo Sacramento e dove sono esposte sante reliquie, vi sia, e in luogo ben visibile, almeno una lampada a olio.

6. Avanti a sacre immagini collocate al disopra degli altari, anche se separatamente da questi, sono esclusivamente permesse candele di cera o lampade a cera; e avanti alle sacre immagini, che con regolare permesso siano in venerazione fuori degli altari, si tollera che si appongano candele o lampade a luce elettrica, sotto le speciali condizioni o cautele che si indicano nei numeri seguenti.

7. Si proibiscono, e dovranno senz'altro rimuoversi, le corone, coroncine, diademi, cornici, iscrizioni, monogrammi, cuori, simboli, raggi, stelle, rosai, gigli, fiori, o qualsiasi altro fregio, sia composti di lampade o lam-

padine isolate, che di filamenti, comunque collocati attorno alle sacre immagini o statue, anche se addossati alle pareti delle cappelle, della chiesa o in luoghi annessi, o che sovrastino o circondino nicchie o tempietti.

8. Si proibisce l'apposizione di illuminazione a candele elettriche *automatica*, con introduzione di monete, *invitamento* di lampadine o con qualsiasi altro sistema, avanti a qualunque altare o sacre immagini e in qualunque punto della chiesa.

9. L'ordinaria illuminazione interna della chiesa è preferibile sia ottenuta con luce elettrica a sorgente luminosa nascosta; sistema che può anche usarsi, con le dovute cautele e riguardi, per illuminare, con luce sufficiente e calma, quadri o sacre immagini. La illuminazione straordinaria, in occasione di maggiori solennità, potrà farsi con sostegni, bracci o lampadari, illuminati con candele elettriche, purchè la loro applicazione e collocazione sia eseguita in modo affatto corrispondente alle esigenze artistiche, alla nobiltà dei sacri templi, per il decoro del sacro culto, e con scrupoloso riguardo a non arrecare nocimento o danni alle pareti, alle pitture, ai marmi, e la potenzialità della luce sia la minima possibile.

10. Interdiciamo e proibiamo tutte le illuminazioni con serie di lampadine svelate, applicate su staggie di legno o di metallo, che riproducono le linee e i motivi architettonici nell'interno delle chiese e degli altari, le stelle o altri spiedienti in surrogazione dei lampadari.

11. L'illuminazione esterna delle chiese in occasione di speciali straordinarie solennità, qualora si faccia, secondo la tradizione romana, con fiaccole, dovrà essere regolata in modo che si eviti ogni pericolo di incendio e di deturpamento di travertini o di muri per annerimento o abbruciamento o ecco di materie grasse. Qualora voglia usarsi la luce elettrica, manifestando sempre la preferenza per la illuminazione a luce riflessa, qualunque progetto di illuminazione con lampadine svelate, sostenute da staggie di legno o striscie metalliche, dovrà essere sott'oposto per l'approvazione alla Commissione diocesana per l'arte sacra. Per qualunque illuminazione i Superiori delle chiese dovranno dare garanzie formali per la integrità del monumento.

12. Un incaricato della Commissione tecnica del nostro Vicariato, verificherà tutti gli impianti di illuminazione elettrica nelle chiese, cappelle e oratorii e prescriviamo che d'ora innanzi qualsiasi progetto di nuovo impianto o rinnovamento dovrà sottoporsi alla previa approvazione della stessa Commissione, a cui spetterà la revisione e collaudo dell'opera compiuta.

L'Em.mc Cardinale termina la notificazione ordinando ai Parroci, Rettori e Superiori delle chiese ed oratorii pubblici, semipubblici e privati di Roma di mettere fedelmente in esecuzione le presenti norme e dicendo di vedere volentieri che ciò avvenga al più presto.

Queste disposizioni opportunissime e precettive per Roma, sono per noi direttive. Ordiniamo quindi sian osservate anche nelle Chiese di questa Nostra Diocesi, dove purtroppo si sono introdotti abusi con grande scapito della serietà del culto.

In particolare ricordiamo che non diamo permesso di usare davanti al SS.mo Sacramento la lampada elettrica anzichè la prescritta lampada ad olio, e non sono tollerate in chiesa lampadine colorate, che danno piuttosto l'idea di una *reclame* o d'un cinematografo.

I Revv. Parroci e Rettori di Chiese vorranno uniformarsi a queste savie dispesizioni, avvertendo che diamo speciale incarico alla Nostra Commissione per l'Arte di invigilare per l'osservanza delle disposizioni stesse.

Torino, 14 Aprile 1932.

* MAURILIO, Arcivescovo

ATTI DELLA CURIA ARCVESCOVILE

€ COMUNICATI DIOCESANI

Nomine

SALA Teol. Bernardo, Prevosto di Rocca Canavese nominato Vicario Foraneo della Vicaria di Rocca.

BIANCIOITTO Teol. Clemente, Priore di Santa Maria Maggiore in Avigliana nominato Vicario Foraneo della Vicaria omonima.

PAGLIA Teol. Domenico, già Vicario Economo di S. Maria Maggiore in Avigliana trasferito Vicario cooperatore alla Gran Madre di Dio in Torino.

Con R. Decreto in data 5 Novembre 1931 A. X. è stato concesso il riconoscimento agli effetti civili della erezione in Parrocchia autonoma della Chiesa di S. Rocco Confessore, in Grangie di Front Canavese, Comune di Barbania ai sensi del Decreto emanato per la parte canonica dal Vicario Capitolare dell'Archidiocesi di Torino in data 23 Dicembre 1930 con la dote e circoscrizione territoriale ivi indicata.

Necrologio

SONZA-REORDA P. Giovanni Battista, della Congregazione dei Padri Sacramentini, Curato di S. Maria di Piazza in Torino, morto in Torino, di anni 71.

BORGIA TTINO Teol. Avv. Vito, morto in Torino, di anni 64.

ABELLONIO Sac. Giovanni, Corista della Collegiata di Moncalieri, morto ivi, di anni 56.

Sacre Ordinazioni

26 Marzo 1932 - Mons. Arcivescovo nella sua Cappella privata ordinava
Al Diaconato:

Pugnetti Giovanni, della Diocesi torinese — Cominardi Basilio, Professo delle Missioni della Consolata — Bulgarelli Umberto, Professo della Pia Società di San Giuseppe.

Al Presbiterato:

Marino Nicola, Professo delle Missioni della Consolata — Blandino Mario - Chiesa Domenico - Pagliero Giovanni, Professi della Soc. Salesiana.

Esercizi per il Clero

S. Ecc. Mons. Arcivescovo invita tutti i Sacerdoti che non abbiano adempiuto all'obbligo dei SS. Esercizi Spirituali a norma del Codice di D. C. Can. 126 e degli Art. 34-35 del Concilio plenario Piemontese, a farlo entro il mese di Settembre del corrente anno; trascorso il quale termine, eccetto il caso di legittima dispensa, essi sono « ipso facto » privati della facoltà di confessare e predicare.

A chi poi da oltre un quinquennio non avesse più atteso ai SS. Esercizi e lasciasse passare ancora inutilmente il mese di Settembre del corr. anno, rimane sospesa « ipso facto » anche la facoltà di celebrare la Santa Messa fino a tanto che non abbia adempiuta alla sua obbligazione, o ne sia stato dispensato.

A queste disposizioni debbono pure ottemperare i Sacerdoti extradiocesani residenti nella nostra Diocesi, ai quali, in caso di inadempienza, sarà senz'altro ritirato il « maneat ».

Nota 1^a - Per maggior comodità degli interessati si riportano qui le dispesizioni del Codice di D. C. e del Concilio plenario Piemontese:

Can. 126 C.J.C. — *Omnis Sacerdotes saeculares debent tertio saltem quoque anno spiritualibus exercitiis, per tempus a proprio Ordinario determinandum, in pia aliqua religiosa domo ad eodem designata vacare; neque ab eis quisquam eximatur, nisi in casu particulari, iusta de causa ac de expressa eiusdem Ordinarii licentia.*

Conc. plen. Ped. - Art. 34 — *Omnis Sacerdotes debent intra quodlibet saltem triennium per quinque saltem integros dies spiritualibus exercitiis vacare in religiosa domo, ubi eadem rite traduntur. Optandum quam maxime est ut toto tempore sine exceptione silentium perfectum observetur.*

Art. 35 — *Novi Sacerdotes vero spiritualibus exercitiis vacabunt singulis annis per triennium a sacra ordinatione.*

Nota 2^a - I MM. RR. Parroci e Rettori di Chiese sono pregati di portare a conoscenza dei Sacerdoti addetti alla propria Parrocchia o Chiesa le disposizioni emanate, affinchè nessuno possa eventualmente addurre la ignoranza a discolpa della sua inosservanza.

Assegnazione di nuovi limiti territoriali

alla Parrocchia di S. Agnese in Torino

Con Decreto Arcivescovile in data 11 Aprile corr. con effetto dal 1° prossimo Maggio la giurisdizione della Parrocchia di S. Agnese in Torino si estende sul territorio determinato dalla linea segnata dal Corso Moncalieri a partire dal Ponte Isabella, in direzione di Nord, comprendente, oltrepassata appena la strada vicinale dal Ponte Isabella a S. Vito (già strada dei morti) i numeri pari e dispari, fino al Rio che costeggia la proprietà della Villa S. Severino: per quel Rio salendo verso la Collina arriva all'incontro coll'estremità di Via Febo: per Via Febo coi numeri pari e dispari giunge all'estremità opposta della via stessa toccando quasi ad angolo retto il Rio che divide l'Ospedale di S. Vito e la Villa del Conte Giacinto Lovera di Maria, sale per questo Rio a raggiungere la strada di S. Vito e Revigliasco all'ingresso di detta Villa. Seguendo poi la strada in direzione di S. Vito giunge al Viale dei Colli che percorre verso Nord arrivando al Viale Superiore dei Colli per il quale giunge in prossimità e di fronte all'ingresso della Villa Serratrice.

Da questo punto scendendo a valle per una stradicciola, attraversa la proprietà della Villa imborca la Via del Ponte Verde, la percorre ed immette in Via Val Salice. Per questa voltendo verso Nord arriva all'incontro colla strada vicinale del Nobile. Da questo punto continuando per Via Val Salice però coi numeri pari e dispari, volge verso il centro e giunge all'incrocio col Corso Giovanni Lanza; che percorre verso il Monte dei Cappuccini, comprendendo pure numeri pari e dispari. Giunta allo svolto ad angolo acuto con Via Bezzeca per questa Via rientra fino a Corso Fiume per la linea mediana del quale arriva al Ponte Re Umberto e seguendo il mezzo del Fiume giunge al punto di partenza cioè al ponte Isabella.

Chiusura d'ufficio nei giorni festivi

Si avverte che a datare dal 1° Maggio prossimo gli uffici della Curia resteranno completamente chiusi nei giorni festivi. I Rev. Parroci sono quindi pregati di avvertire gli sposi, che per le loro pratiche di matrimonio presso la Curia non dovranno più fare affidamento sui giorni festivi.

Visita Pastorale

Nel prossimo Maggio Mons. Arcivescovo sarà la Domenica 1 a S. Agostino e il 19 alla Parrocchia della Pace in città. Dal 6 al 13 Mons. Arcivescovo presiederà l'annuale pellegrinaggio piemontese a Lourdes.

COMMISSIONE DI ARTE SACRA

La Commissione approvò la relazione del sopraluogo fatto alla Chiesa parrocchiale di S. Maurizio Canavese, e concesse il relativo permesso per i lavori della Cantoria, dell'altare di N. S. di Lourdes e del Battistero.

Approvò:

- 1) - il progetto di Edicola funebre per Cimitero di Cuorgnè;
 - 2) - i restauri della Chiesa parrocchiale di Murello con accordo della R. Sovra-Intendenza.
 - 3) - la sinteggiatura della Chiesa parrocchiale di Brione pure con accordo della R. Sovra-Intendenza.
 - 4) - il progetto — Bosco Prof. Albino — per altare della Chiesa parrocchiale di Vinovo.
-

Per la retta amministrazione del Sacramento della Penitenza

Riportiamo qui le norme che, per la retta amministrazione del Sacramento della Penitenza, i Vescovi della Lombardia, nel loro illuminato zelo per la salute delle anime, hanno creduto tracciare a tutti i Confessori delle rispettive Diocesi, sicuri che non meno utili e vantaggiose torneranno al Clero della nostra Archidiocesi.

E' ben si vero che i Sacerdoti novelli della nostra Diocesi, prima di entrare nel sacro Ministero, compiono la loro formazione chiericale nel Convitto Ecclesiastico della Consolata, dove sono tradizionali gli insegnamenti ricevuti dai nostri sommi maestri, il Teol. Guala, il Beato Cafasso e Mons. Bertagna, e tali regole vengono loro ripetutamente inculcate; tuttavia l'averne qui un breve riassunto servirà a richiamarle a memoria per non scostarsene mai nell'esercizio del sacro Ministero.

Facciamo pure nostra la raccomandazione di darne lettura in tutti i corsi di Esercizi Spirituali per il Clero che si terranno nelle varie Case dell'Archidiocesi.

« Raccolti presso la tomba del grande Borromeo, per promuovere come negli altri anni quanto riguarda il bene della Diocesi alle Nostre cure affidata, abbiamo rivolti i nostri pensieri ai molti e gravi nostri doveri, tra questi a quello di vegliare con sollecita attenzione, intorno alla amministrazione del Sacramento della Penitenza, chiamata dal Tridentino: *vitae remedium* (Sess. 14, I).

Certamente (pensavamo tra Noi stessi) non mancano, nè possono mancare nelle Nostre Diocesi, dove ancora aleggia lo spirito di San Carlo, sacerdoti raggardevoli, tanto del Clero Secolare che Regolare, nei quali risplende pietà, prudenza e dottrina, pronti sempre con zelo esemplare, ad udire in confessione ognuno che a loro ricorre. Ma riflettendo insieme che, appunto perchè sono molti i confessori, forse nella moltitudine si possa trovare qualcuno il quale non osservi quanto si ha nel Rituale Romano, e cioè: *Quantam potest maximam ad id scientiam atque prudentialm studeat sibi comparare* (Inst. de Sacr. Poen. tit. III). — non abbiamo voluto tralasciare, con ogni paterna cura ed industria, di trattare, sia pure brevemente, l'importante argomento, ricordando il grave monito di S. Pio V: *Dentur idonei confessarii, doctrina et zelo pollentes et ecce omnium fidelium plena reformatio.* (Apud Hom. de statu vitae c. 16).

Ed invero: la premura di aver buoni ministri e fedeli dispensatori dei Divini Misteri, essendo stata riconosciuta dall'Apostolo in quelle parole: *sic nos existimet homo, ut ministros Christi, et dispensatores Mysteriorum Dei* (I. Cor. 4, 1), cresce senza dubbio per rispetto all'amministrazione del Sacramento della Penitenza, il cui uso, come è salutare a tutti i fedeli, che vi accostano ben disposti, così è altrettanto pericoloso ai ministri di esso, se mancassero delle doti richieste e del dovuto modo di amministrarlo. Il timore che ciò non avvenga, ci fa dire con lo stesso Apostolo: *hic jam quaeritur inter dispensatores, ut fidelis quis inveniatur* (2. ib.); cioè: tale ministro che non cerchi il proprio comodo, né l'interesse, né la vana gloria, ma solo l'onore di Dio e la salute delle anime. Ministro che eserciti sì grande peste, non come padrone a suo talento, ma come colui che dovrà rendere conto a Cristo, supremo giudice del sangue preziosissimo di Lui, che ivi si applica per lavare le macchie dei peccatori.

Pertanto abbiamo deciso di raccogliere quelle norme che Santi ragguardevoli e Maestri di spirito hanno scritto intorno all'importante argomento per darle nelle vostre mani, o Sacerdoti, invitandovi a rileggerle di spesso. E ordiniamo che queste norme siano lette in tutti i corsi di Esercizi Spirituali per il Clero in tutte le case a ciò destinate nelle Nostre Diocesi. Tali norme, se verranno bene applicate, come speriamo, riusciranno di molta utilità, ed il Sacramento della Penitenza sarà decorosamente e con frutto amministrato.

Qualità e doti del Confessore.

Essendo un ministero tutto divino nella sua istituzione, avendo l'Uomo-Dio comunicata al Sacramento della Penitenza la virtù di rimettere i peccati commessi dopo il Battesimo, le doti di qualità, richieste in chi l'amministra, dovrebbero essere quelle di un uomo divino, o almeno, di un Santo, né sarebbe troppo se si dicesse di un Angelo. Egli deve mirare solo alla gloria di Dio e al bene delle anime; deve ardere di amore divino, penetrare le cose sovrumane, portare Dio in se stesso.

Il rituale Romano, dice: *in ejus ministro requiritur: bonitas, scientia, atque prudentia.*

* * *

BONTÀ' adunque, ecco la prima dote. Il che vuol dire che il confessore deve trovarsi in grazia di Dio per amministrare il Sacramento, altrimenti troverà la morte per sé, nel luogo stesso dove egli darà agli altri felicemente la vita. Bontà radicata nell'anima, posseduta da lunga mano, frutto di una lunga vita esercitata in ogni virtù.

Nè dobbiamo meravigliarci di questa dote, atteso l'ufficio santissimo che il Sacerdote nel Sacramento di Penitenza deve esercitare. Il Confessore occupa il posto di Gesù Cristo, deve parlare e giudicare in nome suo, deve distruggere il peccato e stabilire nel penitente il regno della grazia. È associato quindi a Gesù nella più grande delle sue opere, cioè a continuare il tenero e consolante ministero della riconciliazione dei peccatori: *dedit nobis ministerium reconciliationis* (2 Cor. V, 18), è scelto quasi a sussidio dell'Uomo-Dio: *Dei adiutores sumus* (Cor. III, 9).

Quale onore non ci ha fatto il Signore nel chiamarci di mezzo agli uomini, rivestirci della sua qualità e del suo potere, incorporandoci quasi a Lui in un ministero così eccezionale! Quale ingiuria però all'Istitutore di questo Sacramento, se fosse amministrato da un indegno, da chi trovasi nello stato di peccato, benché le acque vivifiche del Sacramento, traendo la loro sorgente, come professò Isaia (cap. XIII, 3), dalle fonti medesime del Sal-

vatore Divino, non possono lordarsi per la immondenza del canale per cui passano!

Ben felice colui, esclama S. Efrem (De Sac. L. I), che in questo sublime e gelosissimo ministero sa amministrare questo Sacramento con purezza e irrepreensibilità: *felicem illum qui administrat pure et irreprehensibiliter.*

Ministero santo adunque, ma ministero difficile. Più volte si è ripetuto: *ars artium regimen animarum.* Non basta quindi la probità di vita per essere buon confessore, occorre la scienza. Ecco la seconda dote.

* * *

LA SCIENZA per intraprendere questo nobile ufficio è assolutamente necessaria, ed il Confessore la deve procurare con lo studio della Morale: studio incessante per conservare la dottrina acquistata e sempre meglio accrescerla ed aggiornarla ai sempre nuovi problemi.

Il rituale si esprime così: *sciat casus et censuras Sedi Apostolicae et Ordinario suo reservatas, et suaे cujusque Ecclesiae constitutiones, easque diligenter observet. Denique huius Sacramenti doctrinam omnem recte nosse studebit et alia ad eius rectam administrationem necessaria.*

Si studino quindi il Codice del Diritto Canonico, le leggi Sinodali, quelle dei Concilii, si abbia fra le mani spesso il Catechismo Romano, « prezioso compendio », scriveva Leone XIII, (Enc. Depuis 8 Sett. 1899) *di tutta la Teologia dogmatica e morale* ».

Si consultino buoni autori, si conferisca coi maestri prudenti e dotti, non si manchi alla soluzione dei casi che mensilmente si fa in ogni Diocesi, si tenga dietro a qualche buon periodico di studi sacri, e si acquisterà quel corredo di dottrina sufficiente richiesto per tale Sacramento. *Praepara opus tuum*, ammonisce lo Spirito Santo (Prov. 24, 27), e soggiunge subito, perchè ciò non basta, *et diligenter exerce agrum tuum.*

Già a' suoi tempi il pio e dotto Cardinal Federico Borromeo, successore nella Cattedra e nelle virtù del suo congiunto S. Carlo, in un ragionamento fatto al suo Clero (Rag. Sin. II, v. I) riprendeva quei confessori, i quali, approvati negli esami per i sacri ministeri, non si davano più cura di coltivare gli studi. « L'esame, diceva Egli, non è altro che una fede probabile e morale con cui si presume che l'approvato sia degno, nel che non si fa un giudizio irrefragabile, ma al più una congettura del valore di chi si esamina ». Ma in processo di tempo può darsi, se trascura gli studi, ch'egli dimentichi e si trovi incapace di esercitare il ministero. Non vi è scienza al mondo nè più vasta, nè più varia della morale cristiana, al cui foro si portano tutte le cause delle anime; nè dove si possa errare con maggior facilità, nè con più danno.

Lo studio è adunque la fonte da cui scaturisce la scienza, sia per perfezionarci in un'arte fra tutte la più difficile, sia per non dimenticarci delle cognizioni apprese; per cui l'Apostolo scriveva al suo discepolo Timoteo: *Attende tibi et doctrinae, insta in illis* (I Tim. 4, 16).

Però non basta al confessore la bontà di vita unita alla dottrina, occorre una terza dote per soddisfare al suo ufficio, ed è la prudenza: trattasi invero di un ministero, santo, difficile e pericoloso.

* * *

LA PRUDENZA è una virtù che indirizza l'uomo a compiere tutto ciò che deve fare nel modo nel tempo e nel luogo che si conviene. Versa questa virtù circa le operazioni particolari, nelle quali può mischiarsi il vero con il falso, il buono con il cattivo.

Guai al Confessore che non è ornato di una prudenza rara, non solo acquistata con lo studio, con una vita morigerata e con l'esperienza delle cose, ma molto più impetrata dal Signore con lunghe orazioni. Egli dovrà essere giudice, medico, padre. Il Rituale infatti avvisa: *meminerit Confessarius se iudicis pariter et medici personam sustineri ac divinae justitiae simul et misericordiae ministrum a Deo constitutum esse, ut tamquam arbitrus inter Deum et homines honori divino et animarum saluti consulat.*

Ciascuno di questi uffici esige di sua natura tanta prudenza e cautela somma. Quanti danni può cagionare un confessore, se in lui fa difetto questa virtù! Occorre prudenza nell'interrogare, nell'esortare, nel correggere, nell'istruire, e nell'assolvere.

Lo Spirito Santo insinua in qual modo debba il confessore adornare con la prudenza i suoi uffici, in quelle parole: «*In facie prudentis lucet sapientia*» (Prov. 27, 24). Egli deve fuggire la troppa dimestichezza e famigliarità, che porta seco ed imprime insensibilmente una forma d'agire libera e leggera e che può offendere ed ancora scandalizzare. Deve star bene attento alle materie delle quali si tratta; non dovrà in confessione parlare se non di ciò che ivi si opera, che è la salute dell'anima. Dovrà tutti accogliere con carità e pazienza, sebbene non con tutti dovrà tenere lo stesso stile, ma dovrà regalarsi secondo i bisogni di ciascuno.

Certo ch'è per esercitare bene questo altissimo ministero e procurarsi le doti delle quali brevemente abbiamo parlato, dobbiamo soprattutto ricorrere al grande mezzo inculcato dai Santi, la preghiera. «*Sine me, ha detto Gesù, nil potestis facere*»; e l'Apostolo Paolo ci avvisa che per mezzo di essa lo Spirito Santo ci fornisce abbondanti e meravigliosi aiuti per ben operare. «*Spiritus adiuvat infirmitatem nostram, nam quid oremus, sicut oportet, nescimus, sed ipse spiritus postulat pro nobis*». (Rom. 8, 26).

Prima adunque di sederci al tribunale di penitenza, chiediamo al Signore uno speciale aiuto *ad hoc ministerium recte sancteque obeundum*. (Rit. Rom.).

modo di amministrare il Sacramento.

Sono eccellenti le norme date da quel grande lume della Chiesa, San Carlo, del quale può dirsi, come già del grande Basilio, che siccome quegli per *Caesariensem*, così questi per *Mediolanensem Ecclesiam toti prae-tulxit orbi*. Esse sono contenute in quell'aureo libretto pubblicato negli Atti della Chiesa Milanese, con il titolo di *Avvertenze di S. Carlo Borromeo per i Confessori*.

Noi per brevità e per maggior chiarezza, le divideremo in tre punti e le esporremo in modo pratico segnandole con numeri.

1. Punto. PRIMA DELLA CONFESSIOINE.

1. Siate sempre disposti ad esercitare questo laborioso ministero appena siete chiamati.

2. Al Confessionale portatevi con un contegno modesto, in modo che si possa dire di voi *faciem ejus tamquam Angeli* (Ac. 6, 15) *oculi ejus sicut columbae* (Cant. 5, 12), *vena vitae, os justi* (Prov. 10, 11). Sia il vostro interiore grave come quello di Mosè, *quando sedit judicare populum* (Es. 18, 13).

3. Prima di entrarvi, fate una breve preghiera possibilmente dinanzi a Gesù Sacramentato, affinchè Dio vi aiuti a compiere fedelmente il vostro ministero.

Potrete dire ad esempio:

« Cor mundum crea in me Deus

« Et Spiritum rectum innova in vixeribus meis

« Ne proiicias me a facie tua

« Et Spiritum Sanctum ne auferas a me.

4. Indosserete almeno la stola violacea, e subito vi porrete ad ascoltare quelle anime che la Provvidenza vi manderà.

5. Non vi sia accettazione di persone, ricordandovi che siete debitori ai piccoli come ai grandi, ai poveri come ai ricchi, agli ignoranti come ai dotti. La scelta potrebbe scompigliare l'ordine.

6. Se mai dovreste fare qualche preferenza, sia per gli uomini e per le madri di famiglia.

7. Gli uomini siano ascoltati separati dalle donne, e possibilmente si confessino in Sagrestia, non in qualunque posto, ma in appositi confessionali, con inginocchiatoio, in modo che vi stiano comodi e con decenza.

8. Gli uomini siano accolti con bontà, con dolcezza, con cordialità. Attestate loro amicizia, senza famigliarizzarvi con essi, per non impedire la libertà d'accusa.

9. Alle donne, che si presentassero non modestamente vestite, o con abiti corti, a bassa voce e senza scandalo, dite ciò che convien dire; rimandatele per ascoltarle quando si saranno più decentemente vestite.

2. Punto: COMINCIANDO LA CONFESSIONE.

10. Non parlate troppo alto, in modo da essere intesi dai vicini, non guardate le persone che ascoltate, ed abbiate cura ch'esse parlino a bassa voce.

11. Non domandate il nome della penitente, nè interessatevi della sua famiglia, nè di altre cose inutili.

12. Quanto all'uso dei pronomi vi regolerete secondo le circostanze. Non date del tu a persone distinte per non offenderle (1).

13. Non si riprenda bruscamente alcuno per fallo enorme, con frasi meno convenienti, ma senza offuscare il vero, si usi carità.

14. Si parli con bontà alle anime timide, si incoraggino i deboli, si consolino gli afflitti, si riprendano, senza inasprirli, i cuori duri, si ascoltino con pazienza le anime scrupolose o disturbate da tentazioni si animino a pcurre la loro fiducia in Dio (2).

15. Non si rigetti un penitente per materialità ed ignoranza. Si interroghi, se non si spiega abbastanza sulla specie, numero e circostanze dei peccati. Se non dice nulla o quasi nulla, o per rossore, o per indifferenza, lo si tratti con carità, e con circospezione lo si induca a parlare.

16. Se incomincia qualche attacco umano, qualche affezione sensibile nella penitente, che non si accorda con lo spirito della pietà, si rimandi ad altro confessore, o almeno si rendano più rare le confessioni, più brevi e più severe le ammonizioni.

17. Non approvate chi si lagna del primo confessore. Qualora avesse dato qualche avviso imprudente, scusatelo, nè siate facili a credere.

18. Se il penitente racconta storie, inframmischia la sua accusa con colpe altrui, lo si avverta con pazienza che deve confessare solo i peccati ed i suoi.

19. Lasciate dire al penitente quello che egli ha preparato nel suo esame, non interrompetelo riguardo al numero dei peccati. Rimettete alla fine le interrogazioni o ad altra circostanza.

20. Date pochi avvisi bene e brevi, come diceva S. Francesco di Sales, ed in modo chiaro richiamate la memoria dei novissimi. Fate di conoscere lo stato vero del penitente per dare avvisi opportuni.

(1) In genere, è ottima cosa usare il *tu* con fanciulli o con persone che proverebbero macaviglia se venissero chiamate con altro pronomine.

(2) Tuttavia, non si concedano facilmente a persone d'altro sesso delle confessioni troppo frequenti o che richiedano troppo tempo.

21. Non siate il confessore della fretta, non v'impazientate se trattenuuto al confessionale, o quando molti vi aspettano.

22. Durante la confessione, tenetevi per quanto sarà possibile alla presenza di Dio, innalzate il vostro cuore a Lui per avere lumi od altri doni.

23. Non abbiate a male che i vostri parrocchiani cambino qualche volta il confessore; anzi suggerite loro di andare liberamente, anche con frequenza, da qualche altro ogni volta che ne sentano il bisogno. Reti e catene intreccia quel confessore che costringe il penitente a non cambiarlo per qualsiasi motivo; facendo così, si espone al pericolo di venir cagione di una lunga serie di sacrilegi.

24. Nelle Missioni od in occasione di feste straordinarie, è meglio che i Pastori d'anime si astengano dal confessare i propri parrocchiani, invitando per questo un numero sufficiente di confessori forestieri.

25. Usate cautela nel negare o differire l'assoluzione; osservate bene se i penitenti stanno nell'occasione prossima di peccato; se sono recidivi non per pura fragilità; se non vogliono restituire o perdonare, se non vogliono denunciare *solicitantes ad turpia*, conforme ai Sacri Canoni.

26. Attenti nell'ascoltare le confessioni di persone di perduti costumi; possono venire per ingannare o sedurre il confessore.

27. Non saranno mai abbastanza le precauzioni in materia di sesto. Si schivino le curiosità; non si facciano troppo a lungo interrogazioni; si usino termini modesti, si faccia uso di giaculatorie. Non si domandi il nome del complice.

Sia cauto ed avvertito il confessore, scrive S. Carlo, del modo con il quale deve interrogare donne e fanciulli, acciò non insegni quello che non sanno, e si sforzi di usare parole che non offendano l'orecchio del penitente.

28. Occupatevi con carità, con prudenza, con zelo dei fanciulli, e specialmente di coloro che sono da ammettersi alla prima Comunione e alla Santa Cresima.

29. Portatevi con prontezza al capezzale degli infermi per riceverne la confessione, usando quei riguardi che insegnano i maestri di spirito.

30. Nell'imporre la penitenza, dice S. Carlo, il confessore userà prudenza, pietà, giustizia.

3. Punto: DOPO LA CONFESSIONE.

31. Il confessore, che ha incominciato il suo ministero con la preghiera, terminerà con la medesima:

« Redde mihi laetitiam salutaris tui

« Et spiritu principali confirma me

« Docebo iniquos vias tuas

« Et impii ad te convertentur.

Preghi per la vera conversione di quelli che ha confessato e perchè mantengano i propositi.

32. Non faccia visite alle penitenti, e non le riceva sotto il pretesto di devozione. Non sia facile a scriver loro lettere anche a scopo di direzione spirituale. Se dovrà conferire con esse, lo faccia di raro, brevemente, con molta prudenza e ritegno, ricordando il monito dei Santi: *cum mulieribus sermo brevis et rigidus*. La dolce pazienza del medico delle anime è cosa affatto diversa dalla debolezza e dal sentimentalismo pietistico, che crea un grave pericolo pel confessore e pel penitente.

33. Non riceva doni, nè elemosine di Messe al confessionale, per allontanare ogni sospetto di interesse. Parimenti non accordi sussidi o elemosine a penitenti, perchè l'amministrazione d'un tanto sacramento non divenga occasione d'inganno pel confessore o di interesse materiale pel penitente. Non ammetta le penitenti dinanzi al confessionale per baciare la mano o la stola.

34. Circa il sigillo sacramentale ricordate quanto scriveva San Carlo nel I. Conc. Prov. « *Confessarii sint fideles custodes eorum quae in confessione dicuntur* » ed il Rituale aggiunge: *sub exacto perpetuoque silentio, et nel can. 819: sacramentale sigillum inviolabile est* (1).

* * *

Accettate con docilità, con vera umiltà, o Sacerdoti, questi nostri richiami intorno a materia così importante, e riparterete nell'eseguirli buoni frutti. Deh! che il Signore conceda a tutti voi « *ut sitis operarii inconfusibles recte tractantes* » (2 Tim. 15) tutta la spirituale amministrazione a voi commessa. Come buoni Samaritani, col vino della giustizia cristiana, con l'olio della mansuetudine curate le piaghe dell'odierna società; affaticatevi, ammonite, correggete e non datevi riposo finchè non le avete guarite con sì alto ministero.

E chiudiamo questa Nostra notificazione rammentando le parole gravissime del Re Giosafat ai Sacerdoti antichi, ai quali affidò la cura dei popoli: « *Sit timor Domini vobiscum, et cum diligentia cuncta facite; sic agetis in timore Domini, fideliter et corde perfecto; omnem causam quae venerit ad vos fratrum vestrorum, ostendite eis, ut non peccent in Dominum; — non enim hominis exercetis judicium sed Domini, et quodcumque iudicaveritis in vos redundabit* » (II. Paral. 19).

Ed in tale speranza, a voi tutti benediciamo.

Milano, 20 Maggio 1931.

(1) Il S. Ufficio il 15 giugno 1915 emanò un'istruzione assai grave, proibendo ai sacerdoti di mai, in qualunque guisa e sotto qualunque pretesto, né incidentalmente, né indirettamente, parlare tra loro o in privato, specialmente nelle prediche delle Missioni o dei SS. Esercizi, di cose che tocchino la materia della Confessione Sacramentale; ossia di peccati uditi in Confessione. Chi ne parla dev'esserne richiamato; i recidivi devono esserne puniti dal Vescovo, e nei casi più gravi, deferiti al S. Ufficio.

AZIONE MISSIONARIA DEL CLERO

Unione Missionaria del Clero in Italia

Ferrara, 25 Febbraio 1932.

Eccellenza,

Nei giorni 26-27 Gennaio u. s si è adunato a Roma, nel Palazzo di Propaganda, il Consiglio Nazionale dell'Unione Missionaria del Clero, per esaminare il lavoro compiuto nel 1931 e concretare il programma per il 1932.

Una delle deliberazioni prese dal Consiglio è stata quella di presentare a tutti gli Ecc.mi Ordinari d'Italia i ringraziamenti più vivi per la grande simpatia e la particolare benevolenza sempre dimostrata per la nostra Associazione.

Ne è prova luminosa il fatto che in Italia i Sacerdoti che hanno dato il loro nome alla U. M. d. C. sono più di 41.000. Questo numero veramente consolante, è stato motivo di grande conforto per il S. Padre, e per la S. Congregazione di Propaganda Fide, e deve essere pure motivo di legittima soddisfazione per tutti i Vescovi Italiani.

Nel campo della U. M. d. C., l'Italia va innanzi, e di gran lunga, a tutte le altre nazioni.

Ma questo non vuol dire che si possa rallentare il lavoro. Anzi per tutti i Consiglieri, è stato questo un forte incitamento a cercare nuovi mezzi

di attività, tutti diretti alla formazione di una vera e sentita coscienza missionaria.

Mi onoro pertanto di unire a questa mia una copia del programma di lavoro votato dal Consiglio della U. M. d. C. perchè l'Eccellenza Vostra si compiaccia di prenderne visione ed appoggiare la realizzazione nella sua Diocesi, per quella parte che sarà possibile senza gravi sacrifici. Specialmente vorrei richiamare l'attenzione della Eccellenza Vostra sui Numeri 3 e 10 del programma e cioè sui casi di missiologia e sulle adunanze per Sacerdoti e per Chierici. Per queste ultime (Seminaristi, filosofi e teologi) l'U. M. d. C. dispone di un gruppo di ottimi e zelanti Sacerdoti, assai competenti in materia, i quali durante le vacanze estive si mettono a disposizione di quegli Ecc.mi Ordinari che intendessero dare immediata esecuzione a quanto è contenuto in fatto di missiologia, nella recente costituzione «*DEUS SCIENTIARUM DOMINUS*».

Rinnovando i più sentiti ringraziamenti, con profondo ossequio mi professo dell'Eccellenza Vostra dev.mo servo

* RUGGERO BOVELLI, *Arcivescovo di Ferrara*
Presidente dell'Unione Mission. del Clero

Principali deliberazioni prese dal Consiglio Nazionale della Unione Missionaria del Clero

1. - Indire un Congresso Nazionale Missionario a Padova nel Settembre pr. v.
2. - Tenere la 13^a Settimana Missionaria per i Direttori della Sicilia e della Calabria in epoca da determinarsi.
3. - Intensificare le giornate missionarie diocesane per Sacerdoti e per Seminaristi.
4. - Estendere a tutti i malati d'Italia la giornata di preghiera e di sofferenza pro Pontefice et Missionibus, fissata per il giorno 15 Maggio p. v., solennità della Pentecoste.
5. - Studiare la possibilità di una breve conferenza missionaria domenicale alla Radio.
6. - Curare con maggior impegno la diffusione dell'idea missionaria fra i maestri delle scuole pubbliche.
7. - Elevare col primo Luglio 1932 la quota di Socio Perpetuo della U. M. d. C. da L. 100 a L. 150, e quella di socio perpetuo benefattore da L. 200 a 300.
8. - Limitare nel 1933 l'invio gratuito della Rivista bimestrale ai soci perpetui e ai soci ordinari beneficiari (L. 10 annue).
9. - Bandire un concorso nazionale per un libro di omelie missionarie e curare la stampa di qualche studio adatto per la cultura missionaria.
10. - Estendere possibilmente a tutte le Diocesi d'Italia l'iniziativa del caso di missiologia già felicemente esperimentato da parecchi Ecc.mi Ordinari.
11. - Diffondere largamente i drammi missionari come mezzo assai efficace di propaganda.
12. - Visitare i Segretariati Diocesani della U. M. d. C. non visitati nel 1931.

Nel comunicare questa lettera e relative disposizioni prese dal Comitato Nazionale si raccomanda ai Parroci e Confessori la deliberazione di cui al N. 4. E' un'ottima iniziativa questa di far partecipi gli ammalati all'azione missionaria e un ottimo mezzo per attirare sulla stessa la benedizioni divine.

Lutti nell'Episcopato

Il 1º Aprile corr. decedeva in Asti S. E. Mons. Luigi Spandre, Vescovo di quella Città e Diocesi. Nato a Caselle Torinese il 20 giugno 1853, fu Parroco della Chiesa dei Ss. Pietro e Paolo nella nostra Torino; nominato Vescovo titolare di Tiberiade e Ausiliare di S. E. il compianto Card. Richelmy nel 1899, venne poi trasferito alla Chiesa di Asti il 12 giugno 1909. I funerali svoltisi il 5 Aprile furono una conferma eloquente dell'amore e della venerazione in che era tenuto dai suoi Diocesani. Ad essi intervenne S. E. il nostro veneratissimo Arcivescovo, che pontificò alla Messa da Requiem, e una scelta Rappresentanza del Clerc Torinese.

Giunse notizia dalla Cina della morte di S. E. Mons. Fiorenzo Tessiatore O.F.M. Nato a Pertusio Canavese il 27 Aprile 1892, partì giovanissimo per le Missioni: fu Rettore del Seminario di Sian-fu e il 16 Maggio 1928 ne fu nominato Vicario Apostolico.

Il nuovo ordinamento tasse sulle successioni e donazioni

Il R. Decreto Legge 30 aprile 1930 n. 431, che riformava ed innovava profondamente l'ordinamento delle tasse sulle successioni, donazioni e costituzioni di dote, è ormai passato alla sua piena pratica attuazione.

Già da tempo l'On. Ministero delle Finanze ha diramato agli Uffici competenti, le opportune istruzioni per l'attuazione del nuovo provvedimento legislativo, eliminando ogni dubbio circa la sua applicazione.

Come dice l'On. Ministero delle Finanze, nella sua relazione alla Camera, per la conversione del R. Decreto 30 aprile 1930, l'abolizione della tassa di successione nel nucleo familiare, disposta, nel dicembre 1923, dal nuovo Regime, aveva lo scopo precipuo di difendere i due fondamentali istituti dei popoli civili; la famiglia e la proprietà.

Senonchè, era opportuno ora rivedere l'applicazione di quel privilegio, onde evitare che di esso si avvantaggiassero ingiustamente anche quei nuclei familiari, che meno favoriscono lo sviluppo della base demografica della Nazione.

LE EREDITA' ESENTI DA TASSA CON LA NUOVA LEGGE

La nuova legge del 1930, ha giustamente ristretto la troppo ampia concessione del 1923, limitando la esenzione dalla tassa di successione, alle trasmissioni che si verificano:

a) dai genitori a favore di due o più figli e loro discendenti, compresi i figli naturali legalmente riconosciuti;

b) tra i coniugi con due o più figli e con la facilitazione che, nel computo dei figli, agli effetti della esenzione, si terrà conto dei figli premorti, legittimati e naturali legalmente riconosciuti, esclusi gli adottivi.

LE EREDITA' ORA SOGGETTE A TASSA

Debbono invece corrispondere, il tributo, le successioni:

1) a favore di ascendenti in linea retta e tra genitori ed un figlio solo e discendenti di costui, con le seguenti aliquote: fino a lire 10.000, 1 per cento; da 10.001 a 25.000, 1,50 per cento; da 25.001 a 100.000, 2 per cento; da 100.001 a 250.000, 2,50 per cento; da 250.001 a 500.000, il 3 per cento; da 500.001 a 1 milione, il 4 per cento; da oltre un milione a cinque milioni, il 6 per cento; da oltre cinque milioni a dieci milioni, l'8 per cento; oltre dieci milioni, il 10 per cento.

- 2) *fra coniugi senza figli o con un figlio*: l'aliquota è, rispettivamente agli scaglioni sopra indicati, del 1,50, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 18 per cento;
 3) *tra fratelli e sorelle* è il 4,50, 5, 6, 7,50, 9, 11, 13, 16, 18, 21 per cento.
 4) *fra zii e nipoti*: 5,50, 6, 7,50, 9, 10,50, 13, 16, 19, 22, 25 per cento;
 5) *fra prozii, pronipoti, cugini, altri parenti oltre il quarto grado, tra affini ed estranei*: 12, 15, 18, 22, 26, 30, 35, 40, 45, 50 per cento.

SUCCESSIONI PER OPERE PIE ED ENTI ECCLESIASTICI

Non è più il caso di fermarci a illustrare le disposizioni riguardanti la tassa di successione, passaggio d'usufrutto dei benefici, perchè ormai abolita per effetto del Concordato.

E' interessante invece accennare a quelle che favoriscono le devoluzioni a favore degli Enti Pii. La legge del 30 Dicembre 1923 all'art. 11 confermava il trattamento di favore già accordato in precedenza con la riduzione dell'aliquota al 5 per cento.

Intervenne poi il Decreto-Legge 9 Aprile 1925 col quale venne allargato fino alla totale esenzione. L'ultimo Decreto 30 Aprile 1930, all'art. 1, conferma l'esenzione portata dal Decreto 9 Aprile 1925; perciò questa permane a favore di tutte le istituzioni fondate o da fondarsi, quando lo scopo specifico della liberalità sia di beneficenza, istruzione, od educazione, come pure a favore di Province, Comuni o altri Enti quando lo scopo di beneficenza od istruzione sia annesso in tutto o in parte alla liberalità o costituito come onere della stessa.

Questo trattamento è stato poi esteso per effetto dell'art. 29 h) del Concordato anche ai lasciti per fine di culto e di religione, essendo stato quest'ultimo a tutti gli effetti tributari equiparato ai fini di beneficenza ed istruzione.

Quindi anche il disposto del Decreto 9 Aprile 1925, che esenta dalla tassa siffatte liberalità, sotto la duplice forma di successione e di donazione, è diventato applicabile dal 1929 a tutti i lasciti di culto, nella forma e nei modi con cui era stato disposto per le Opere Pie.

Sotto quest'ultimo aspetto è da richiamare che la esenzione era applicabile tanto alle liberalità disposte a favore di Enti pubblici già esistenti, quanto a quelli ancora da fondarsi. Ugualmente dovrà dirsi per i lasciti cultuali i quali saranno alla loro volta esenti tanto nel caso che siano disposte liberalità a favore di Enti Ecclesiastici già costituiti, quanto nella ipotesi che siano rivolte a fonderne dei nuovi. Sarà però necessario in quest'ultimo caso che intervenga il riconoscimento legale dell'istituzione a cui il lascito intenda di dar vita, e così nella sua duplice forma ecclesiastica e civile stabilita dalle leggi concordatarie (Legge 27 Maggio 1929). Come nel primo caso sarà pure necessario che l'Ente o Istituto già esistente sia autorizzato ad accettare il lascito. (v. Art. 30, 1º Comma del Concordato).

Infatti il Decreto 9 Aprile 1925, si riferisce a istituzioni di carità o istituzioni *fondate o da fondarsi*. Pare quindi imprescindibile che la fondazione o il legato si rivolgano a istituti o già eretti in Enti Morali, ovvero che tale riconoscimento conseguano in seguito della liberalità.

In altri casi, è vero, la legge fiscale ha creduto di esentare anche istituzioni caritatevoli esistenti puramente di fatto, come fu disposto per la tassa patrimoniale (art. 8 legge 22 Aprile 1920). Ma, nel caso, si tratta di successione e il diritto ereditario deve trovare il suo soggetto in una Entità fisica e morale che costituisca personalità giuridica, o già sussistente o da costituirsi nei modi e nelle forme stabilite dalla legge.

Una questione di diritto transitorio potrebbe farsi per le successioni aperte prima dell'applicazione del Concordato, ma per le quali non si fosse ancora soddisfatta la tassa relativa di trasferimento.

A primo aspetto apparirebbe ovvio che la nuova legge d'esenzione non avendo effetto retroattivo non fosse applicabile ad un trasferimento già verificatosi in precedenza, essendo quello della apertura della successione il momento in cui sorgeva il diritto al conseguimento della stessa e quindi si rendeva applicabile la relativa imposta.

Se non che un legittimo dubbio può nascere dal tenore del decreto sopra citato 9 Aprile 1925, nel quale sempre per favorire le istituzioni caritatevoli venne stabilito che la esenzione fosse applicabile anche alle liberalità anteriori allo stesso decreto, per le quali non fossero state ancora pagate le tasse relative.

In effetto si è data forza relativa al decreto, onde tutte le istituzioni favorite ne ricavassero un immediato profitto.

Ora, se questa disposizione tributaria dettata a favore delle opere pie, deve applicarsi per l'art. 29 del Concordato anche agli Enti Ecclesiastici, e se la stessa è quella che regola ancora le devoluzioni a favore di questi istituti anzichè la legge generale, ed è stata richiamata dal decreto del 1930, parrebbe sostenibile che anche questa norma di retroattività rivolta a favorire quelle che già avessero conseguito il diritto all'acquisto con precedenti successioni, ma non ancora versato le tasse relative, potrebbe invocarsi a loro favore, precisamente come potrebbe invocarla un istituto di istruzione o di carità che si trovasse nelle stesse condizioni.

(Dal « *Contenzioso Ecclesiastico* » Anno XXXIII. N. 1, Gennaio 1932).

Diario di S. E. Mons. Arcivescovo

DOMENICA 13 Marzo — Visita Pastorale a S. Andrea di Savigliano.

LUNEDÌ 14 — Visita Pastorale a S. Pietro di Savigliano.

Nel pomeriggio S. E. si reca ad Alba per far visita a Mons. G. Re, da qualche giorno infermo.

MARTEDÌ 15 — Visita Pastorale a S. Giovanni di Savigliano.

Nel pomeriggio riceva S. E. Mariano, Prefetto di Cuneo.

MERCOLEDÌ 16 — Visita Pastorale alla Pieve di Savigliano.

GIOVEDÌ 17 — Visita Pastorale a S. Salvatore di Savigliano.

VENERDÌ 18 — Visita Pastorale a Monasterolo di Savigliano.

Ritornato nel pomeriggio a Torino, riceve in udienza S. E. Mons. Angelo Bartolomasi e il Prf. Scremi dell'Università di Sassari.

SABATO 19 — Visita Pastorale alla Parrocchia del Lingotto in Città.

Alle ore 10,30 abbandona la Visita per assistere in Cattedrale alla Messa solenne in onore di S. Giuseppe, poi ritorna nel pomeriggio in parrocchia per continuare la S. Visita.

DOMENICA 20 — Celebra la Messa dalle Piccole Suore dei Poveri di Corso Regina Margherita e distribuisce la Comunione Pasquale agli uomini essendo la funzione a loro riservata, poi si reca in Cattedrale per la Benedizione delle Palme.

LUNEDÌ 21 — Trovandosi S. E. Mons. Luigi Spandre, Vescovo di Asti, gravemente infermo, Mons. Arcivescovo si reca a confortarlo con una sua visita.

MARTEDÌ 22 — Amministrazione delle Cresime nella Parrocchia della Madonna del Pilone.

Alle ore 15 presiede la seduta di chiusura di due processi canonici.

MERCOLEDÌ 23 — Nella Cappella privata dell'Arcivescovado S. E. amministra il Battesimo, la Cresima e ammette alla Prima Comunione un Giovane istruito dai Confratelli del SS. Crocifisso.

GIOVEDÌ 24 — Funzione della Consacrazione degli Oli Santi in Duomo.

VENERDÌ 25 — Di buon mattino S. E. fa la visita alle 7 Chiese, quindi assiste in Duomo alla Predica della Passione ed alle funzioni.

SABATO Santo 26 — Dopo aver date le ordinazioni privatamente nella Cappella dell'Arcivescovado, Mons. Arcivescovo assiste Pontificalmente alla Messa in Duomo.

Riceve in udienza il Rev. mc Capitolo della Cattedrale e la Ven. Curia Arcivescovile che gli porgono gli auguri di Buona Pasqua.

Udienza di S. E. il Generale Alberti.

DOMENICA 27 — Al mattino tiene Pontificale ed alla sera prende parte alle funzioni in Cattedrale.

GIOVEDÌ 31 — Visita Canonica al Seminario di Giaveno.

VENERDÌ 1º Aprile — Alle ore 15 tiene l'adunanza del Consiglio Amministrativo Diocesano.

SABATO 2 — Nel pomeriggio parte per Gassino.

DOMENICA 3 — Visita Pastorale a Gassino.

LUNEDÌ 4 — Visita Pastorale a S. Raffaele e Cimena.

MARTEDÌ 5 — Visita Pastorale a Bussolino. Al mattino, interrompendo la Visita Pastorale, si reca ad Asti per i funerali di Mons. Spandre, deceduto il 1º Aprile e vi pontifica la Messa, poi ritorna nel pomeriggio a Bussolino per continuare la Visita.

MERCOLEDÌ 6 — Visita Pastorale a Rivalba.

GIOVEDÌ 7 — Visita Pastorale a Sciolze.

VENERDÌ 8 — Nel mattino Visita Pastorale a Bardassano e nel pomeriggio a Cordova.

SABATO 9 — Visita Pastorale a Castiglione prima, e poi a Rivodora.

Alle ore 20,30 S. E. si trova alla Parrocchia di S. Mauro, dove rimane la Domenica 10 per la Visita Pastorale.

LUNEDÌ 11 — S. E. celebra la Messa all'Opera del Magnificat, riceve la consacrazione di una Giovane Ricoverata ed amministra una Cresima; poi visita l'Istituto dei FF. Maristi e vi amministra una Cresima. Ritornato a S. Mauro tiene la Conferenza dei Parroci della Vicaria di Gassino.

Ridonatosi all'Arcivescovado riceve la visita di S. E. Mons. Cattaneo Delegato Apostolico per l'Australia.

MARTEDÌ 12 — Messa e Cresime alla Scuola degli Anormali.

Chiusura del Processo Diocesano di un miracolo operato dal Beato Cottolengo.

Offerte pervenute in Curia pro Tuberculosario

a tutto il 15 Marzo 1932

Cassa Assistenza Clero bisognoso L. 2000 — Maletti Sac. Prof. Alfonso, Torino 50 — Facta Teol. Francesco, Curato N. S. del Carmine, Torino 100 — Imberti Can. Teol. Francesco, Curato Duomo Torino 100 — D. A. F. Sacerdote, Torino 50 — Demichelis Teol. Mario, via Reggio 3, Torino 100 — Alloatti Don Ubaldo, Vicecurato SS. Nome di Gesù, Torino 25 — Benso Teol. Nicola, Abate di Savigliano 100 — Vergnano Teol. Giovanni, Vicecurato SS. Annunziata, Torino 10 — Bracco Teol. Giuseppe, Arciprete Piazzo Trinese 50 — Fissore Don Antonino, Curato Madonna del Pilone, Cavallermaggiore 50 — Maletti Teol. Prof. Alfonso, Torino (2.a offerta) 50 — Audisio Can. Teol. Cav. Carlo, Pievano Sciolze, capitale nom. L. 1000 cons. 5 per cento.